



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

SERVIZIO Economico - Finanziario
DETERMINAZIONE N. 164 DEL 30/05/2018 REG. GEN.

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE, PER L'ANNO 2018, DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRATE) - (Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22.01.2004 - Art. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 - Art. 8 del C.C.N.L. 11.04.2008).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, nell'ambito del trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2018:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono annualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali e risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1 aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritto (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e dell'art. 60 dello Statuto comunale in vigore;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 11 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in virtù del quale gli enti locali possono



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa: *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.”;*

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in virtù del quale: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;*

VISTO l'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;*

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 e legge di conversione n. 122 del 2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1, comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;

DATO ATTO che, prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa, la Giunta Comunale provvederà ad adottare apposita deliberazione recante le linee di indirizzo in ordine alla eventuale integrazione (delle risorse variabili) e utilizzo del fondo 2018;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 1\47/2013, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alla riduzione operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato (a saldo) nel quadriennio 2012-2014;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "*minusvalenza fissa*"), da applicare, a partire dall'anno 2015, al trattamento economico accessorio del personale;

ACCERTATO che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione consolidata delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri;

VISTO l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che così prevede:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (in G.U. n. 130 del 7 giugno 2017, in vigore dal 22 giugno 2017) – "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO ORA in particolare l'art. 23, comma 2, del su citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in virtù del quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1654, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...."*;

ACCERTATO quindi, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017 e 2018, mentre è venuto meno il sistema di riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

servizio di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che è ora espressamente abrogato dall'art. 23, comma 2, del su citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

RILEVATO quindi che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO che il Comune nell'anno 2015 e 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati al momento in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nell'anno 2018 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, all'art. 4 ha previsto *“Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”* e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*;

PRESO ATTO che tali verifiche ed eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, e dai successivi incrementi stabili alle risorse, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2018, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, risultano pertanto essere pari ad € 19.130,86;

PRESO ATTO che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, del su citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), collegate alla progressiva razionalizzazione e riorganizzazione delle attività attuate negli ultimi anni e/o per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall'Ente, per un importo pari ad € 1.644,23.

L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi. Tali risorse dovranno essere espressamente certificate dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNL 1.4.1999;

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

RITENUTO di integrare le risorse variabili, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del su citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera m, CCNL 1.4.1999, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 00,00;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCNL 1.4.1999, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente, pari ad € 1.761,51;

CONSIDERATO che il totale del fondo per l'anno 2018 è pari ad € 22.536,60, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del su citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in virtù del quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...."*, che risulta pari al fondo del 2016:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo stabile	€ 19.130,86	€ 19.130,86
Fondo variabile	€ 3.405,74	€ 3.405,74
TOTALE FONDO	€ 22.536,60	€ 22.536,60

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione la quota relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

VISTO il Titolo VIII "TRATTAMENTO ECONOMICO" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI - Periodo 2016-2018, in particolare i seguenti articoli:

- art. 67 Fondo risorse decentrate: costituzione,
- art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo,
- art. 69 Differenziazione del premio individuale;

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2018;

VISTI i C.C.N.L. vigenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

ACCERTATE la regolarità tecnica e contabile e la conformità sotto il profilo normativo;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 marzo 2005;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;

Richiamati in particolare i seguenti atti:



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- a) Il decreto del Sindaco n. 08 del 21 dicembre 2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2018;
- b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 e Piano della Performance 2018 e sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi le risorse ed i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di costituire il fondo risorse decentrate relativo all'anno 2018 quantificato in complessive euro 22.536,60 di cui quota fissa "A" – risorse stabili euro 19.130,86 e quota variabile "B" – risorse variabili euro 3.405,74 come da schema di costituzione allegato al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione.
3. Di dare quindi atto che il fondo complessivo risulta essere pari a € 22.536,60, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in virtù del quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1654, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...."*.
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale.
5. Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno.
6. Di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14, CCNL 1.4.1999, per l'anno 2018 per un importo pari a € 1.578,87.
7. di dare atto che l'effettivo utilizzo delle somme di parte variabile è subordinato alla positiva certificazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in ordine all'integrazione e utilizzo delle risorse variabili previste dall'art 15, comma 2 del CCNL 1/4/99 e alla certificazione del Revisore dei Conti circa la compatibilità con i vincoli risultanti dai CCNL e la coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria, ai sensi dell'art 40, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
8. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, dell'art. 151, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
9. Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

10. Di dare atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del T.U. 267/2000 e s.m.i..
11. Di disporre l'invio del presente provvedimento alla Segreteria Comunale perché provveda alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio economico finanziario sarà archiviata nell'archivio digitale del Comune di Andezeno a disposizione del Responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (BECHIS Rosa Angela)



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ALLEGATO

RISORSE DECENTRATE - ANNO 2018

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, per l'anno 2018, è così costituito:

QUOTA FISSA "A" - RISORSE STABILI		Importo (euro)
Art. 14 CCNL 1.04.1999:		
comma 4	Riduzione 3% fondo straordinario	48,83
Art. 15 CCNL 1.04.1999:		
comma 1 lett. a)	fondo storico (art.31. c.2 - lettere b,c,d,e CCNL 6/7/95 e art.2 CCNL 16/7/96)	4.602,79
comma 1 lett. a)	Eventuali economie da part-time L.662/1996	0,00
comma 1 lett. b)	Eventuali risorse aggiuntive 1998 art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96 (0,5% m.s. 1993 e 0,65% m.s. 1995)	1.065,41
comma 1 lett. c)	risparmi gestione 1998 art.32 ccnl 6/7/95 e art.3 ccnl 16/7/96 (0,2% m.s. 1993 e 0,6% m.s. 1995)	0,00
comma 1 lett. f)	riassorbimento trattamenti economici difformi	0,00
comma 1 lett. g)	Insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato (Led) al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996	3.550,23
comma 1 lett. h)	ex VIII	0,00
comma 1 lett. j)	Importo dello 0,52% del m.s. 1997	712,50
comma 1 lett. l)	salario accessorio per personale trasferito decentramento funzioni	0,00
art. 4 CCNL 05.10.2001		
art. 4 comma 1	Incremento risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% m.s. 1999 (pari ad € 180.173,22)	1.981,90
art. 4 comma. 2	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01 gennaio 2000	1.544,79
art. 32 CCNL 22.01.2004		
comma 1	Incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% m.s. 2001 (pari ad € 175.387,21)	1.183,50
comma 2	Incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,50% m.s. 2001 (pari ad € 175.387,21)	954,44



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

comma 7	Importo pari allo 0,20% m.s. 2001 (pari ad €. 175.387,21)	0,00
art. 4, comma 1, CCNL 09.05.2006	Incremento risorse del fondo di un importo pari allo 0,50% m.s. 2003	993,41
art. 8 CCNL 11.04.2008		
comma 2	Incremento risorse del fondo di un importo pari allo 0,60% m.s. 2005	878,96
comma 3, lettera a)	Incremento risorse del fondo di un importo pari allo 0,30% m.s. 2005	0,00
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22.01.2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	1.614,10
Art. 1, comma 456 L. 147/2013	Consolidamento decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014 (da riportare per gli anni successivi)	0,00
TOTALE QUOTA FISSA "A" – RISORSE STABILI		19.130,86

QUOTA VARIABILE "B" - RISORSE VARIABILI		Importo (euro)
art. 15 CCNL 01.04.1999		
comma 1 lett. d)	risparmi art. 43 L.449/97	0,00
comma 1 lett. e)	economie part-time	0,00
comma 1 lett. k)	Risorse previste da disposizioni di legge (progettazione)	0,00
comma 1 lett. m)	risparmi lavoro straordinario 2011 art.14	0,00
comma 2	Incremento 1,2% monte salari 1997	1.644,23
comma 5	Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	0,00
art. 17, comma 5, CCNL 01.04.1999	Risorse anni precedenti	1.761,51
TOTALE QUOTA VARIABILE "B" – RISORSE VARIABILI		3.405,74

RISORSE COMPLESSIVE

FONDO ECONOMICO DI SVILUPPO

- di cui quota fissa "A" – risorse stabili
- di cui quota variabile "B" – risorse variabili

euro 22.536,60

euro 19.130,86

euro 3.405,74

FONDO PER STRAORDINARIO

euro 1.578,87

- Di cui: risultante dal contratto 2003

1.578,87

- Di cui per integrazione ex art. 14 CCNL '99 eventi eccezionali

euro 0,00

Andezeno, 30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO